

Informazioni Rappresentanza di genere

Ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge n. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui sopra. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dalla legge è inammissibile.

Ogni lista non può presentare un numero di candidati inferiore a sei e superiore a dodici.

Ove sia presentata una lista con un numero di candidati inferiore a 12 (che è il numero massimo dei consiglieri da eleggere), il rapporto di genere di cui all'art. 1, comma 71, della legge n. 56/2014, e la conseguente riduzione, sarà applicato ai candidati effettivamente presenti in lista, e non al teorico numero di 12 consiglieri candidabili.

La rappresentanza dei generi dovrà conformarsi ai rapporti previsti dalla citata norma, secondo l'esempio che segue (elaborato in relazione al numero dei candidati di una lista tipo):

N. Candidati Lista - tipo	60% S1	40% S2	N. massimo Candidati S1	N. minimo Candidati S2
12	7,2	4,8	7	5
11	6,6	4,4	6	5
10	6	4	6	4
9	5,4	3,6	5	4
8	4,8	3,2	4	4
7	4,2	2,8	4	3
6	3,6	2,4	3	3

Combinazioni di rapporti di genere diverse rispetto a quelle su indicate comporteranno la **riduzione della lista**, attraverso la cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista.

Ove dalla riduzione della lista restino un numero di candidati inferiore a n. 6 (sei) unità, la lista sarà dichiarata inammissibile.

N.B. La previsione sull'arrotondamento contenuta nell'art. 1, comma 71, legge n. 56/2014 è intesa "... nel senso che, anche qualora abbia "una cifra decimale inferiore a 50 centesimi", è il genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in concreto raggiungibile dall'altro genere" Consiglio di Stato (Sez. III, 18 maggio 2016 n. 2071).